



Protocollo: 52356

Rif.:

Allegati:



CIRCOLARE N. 7/D

Roma, 11 marzo 2009

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:
Agli Uffici di diretta collaborazione
del Direttore SEDE

Alla Aree Centrali
SEDE

OGGETTO: Circolazione dei prodotti energetici in regime sospensivo.
Trasporto ad opera di soggetti esercenti depositi commerciali di
prodotti assoggettati ad accisa.

Con le note n.3056 del 6.7.2007 e n.9316 del 27.5.2008 questa Area centrale ha fornito chiarimenti in merito ai casi di spedizione di prodotti energetici in sospensione di accisa, scortati da DAA, tra depositari autorizzati o verso operatori registrati effettuati da vettori titolari, contemporaneamente, di licenza fiscale di deposito commerciale libero di cui all'art.25, comma 4, del TUA.

A tale proposito, sono stati evidenziati i rischi che spedizioni siffatte comportano dal punto di vista fiscale laddove siano effettuate da soggetti esercenti anche depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa che entrano nella disponibilità di merci in sospensione di imposta nella fase di trasporto.

Ciò posto, in considerazione delle comunicazioni sinora pervenute dalle Direzioni regionali, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni onde meglio definire la portata delle suddette note.

La fattispecie in esame, come peraltro richiamata nelle linee guida per le attività di verifica per gli anni 2007 e 2008, si realizza nella circolazione di

prodotti energetici in regime sospensivo, con emissione da parte dello speditore di DAA, ad opera di un incaricato del trasporto che sia contestualmente esercente deposito commerciale.

La compresenza nello stesso soggetto di tali qualificazioni, infatti, potrebbe pregiudicare l'osservanza della prescrizione di cui all'art.5, comma 1, del D.Lvo 504/95, della inibizione posta dall'art.23, comma 3, nonché delle previsioni contenute nell'art.25 del medesimo decreto legislativo circa il divieto di custodia nei depositi commerciali di prodotti a diverso regime fiscale. Tanto precisato per i prodotti in regime sospensivo, si chiarisce poi che con riferimento ai prodotti energetici che beneficiano di aliquota ridotta di accisa o di esenzione la ricorrenza della fattispecie in esame va, invece, riscontrata alla luce delle rispettive discipline che prevedono peculiari obblighi gravanti su ben individuati soggetti.

Va da sé, infatti, che resta fuori dall'ambito di applicazione delle note n.3056 del 6.7.2007 e n.9316 del 27.5.2008 la circolazione di prodotti energetici agevolati il cui regime giuridico contempla la figura dell'esercente deposito commerciale riservandogliene peraltro la commercializzazione quali, ad es., di GPL utilizzati in impianti centralizzati per usi industriali (D.M. 6.8.2008, n.165) o di prodotti energetici impiegati nei lavori agricoli (D.M. 14.12.2001, n.454).

Analoghe considerazioni valgono per il trasferimento di prodotti energetici denaturati i quali ricevono, proprio in virtù della denaturazione, una destinazione fiscale irreversibile ad un determinato impiego tanto che, in attesa di essere immessi in consumo, non possono più essere trasferiti in regime sospensivo (vedi nota n. 5759 del 7.12.2005 dell'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti).

Ciò chiarito, va tenuto conto che il ricorso a tale prassi commerciale ha tratto origine dalle difficoltà che riscontrano gli utilizzatori ad instaurare rapporti negoziali con i depositari autorizzati, non disponibili ad effettuare direttamente la consegna del prodotto a tali soggetti, sprovvisti di idonei automezzi, a causa dei modesti quantitativi richiesti per singolo ordine.

Allo scopo di evitare difficoltà di approvvigionamento, pur perseguendo le medesime finalità di prevenzione sopramenzionate, si ritiene possa richiamarsi l'art.6, comma 2, del D.Lvo 504/95. Tale disposizione attribuisce al trasportatore ed al proprietario la possibilità di prestare

garanzia, così sostanzialmente impegnandosi sul buon fine della spedizione ed assumendo diretta responsabilità nella circolazione di prodotti in regime sospensivo.

La concreta interpretazione di tale previsione giuridica, sintomatica di uno stretto legame tra le suddette figure ed i prodotti trasportati, induce a ritenere che qualora un soggetto, il quale sia anche esercente deposito commerciale, presti garanzia in qualità di trasportatore o proprietario delle merci, allo stesso possa essere consentito di trasportare prodotti energetici in regime sospensivo, sempre che le stesse merci siano le medesime autorizzate nel proprio deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa.

In tale specifica circostanza, fermi restando gli obblighi dello speditore per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo previsti dal Regolamento (CEE) 2719/92 dell' 11/9/1992, oltre all'evidenziazione nella contabilità della cauzione prestata dal trasportatore o dal proprietario, senza possibilità di esonero e nella misura del 10% dell'aliquota normale di accisa gravante sui prodotti trasportati, vanno anche indicate nel DAA le seguenti informazioni:

- numero e data della fattura afferente le operazioni negoziali sottostanti la circolazione dei prodotti (caselle 5 e 6)
- nominativo del committente diverso dal destinatario della spedizione (casella 7)
- luogo effettivo di consegna (casella 7a)
- soggetto che ha prestato la garanzia ed estremi identificativi della stessa (casella 10)
- dati ricognitivi del mezzo di trasporto (casella 11)
- ora in cui le merci lasciano il deposito dello speditore (casella 16).

Conclusivamente, il riconoscimento della possibilità di trasportare materialmente prodotti energetici in regime sospensivo previa prestazione di idonea garanzia presuppone, ovviamente, che tale attività di trasporto per conto terzi sia prevista nell'oggetto sociale del titolare del deposito libero e che sia tenuta nettamente separata – fisicamente e contabilmente - da quella parallela esercitata dal medesimo soggetto quale titolare di licenza di

esercizio di deposito commerciale libero. L'impianto gestito ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 504/95 non deve essere interessato dalla movimentazione di merci in regime sospensivo le quali non possono sostare nei mezzi di trasporto all'interno del deposito stesso né essere scaricate nello stesso e, di conseguenza, non danno diritto ad alcun abbuono per calo naturale di giacenza.

Le direttive soprainpartite, afferendo alla stretta gestione dell'impianto spedite ed in particolare alla movimentazione in regime sospensivo di prodotti detenuti nel medesimo, rivestono la natura di prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale da notificare a cura degli uffici operativi ai depositi fiscali di competenza ai sensi dell'art.5, comma 3, lett.b) del D.Lvo 504/95.Ne consegue che l'inosservanza delle medesime da parte del depositario autorizzato può comportare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lvo 504/95, la revoca della licenza fiscale di esercizio.

A tal proposito, in vista della concreta individuazione delle fattispecie che possono dar luogo all'adozione di siffatta misura nonché al fine di mettere in atto idonee garanzie procedurali, si invita ad attenersi a quanto disposto con la nota n.5363.07 dell'8.1.2008 di questa Area centrale e, in particolare, con la lett. B.

Le presenti direttive sono state sottoposte al Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 2.3.2009, che ha espresso parere favorevole.

Codeste Direzioni regionali vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti disposizioni, vigilando sul corretto adempimento da parte dei dipendenti Uffici, che provvederanno altresì a comunicarne il contenuto agli operatori economici interessati. Vorranno altresì segnalare tempestivamente alla scrivente Area centrale ogni eventuale problematica riscontrata nell'applicazione della presente circolare.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca